

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

**Ricorso per l'ammissione alla procedura**

**Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss CCII e**

**contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva**

Nell'interesse del Signor NODARI GIULIANO, nato a Borno (BS), il 08.02.1962, residente in Niardo (BS) Via I Maggio n. 11, C.F.: NDRGLN62B08B054C, rappresentato, assistito e difeso, giusta delega in calce al presente atto dall'avv. Sara Minini (C.F.: MNNSRA83S42E704U) del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso lo Studio sito in Darfo Boario Terme (BS), Via Roccole n. 96; dichiarando, altresì, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere ogni comunicazione al n. di fax 0364.1873010 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: [sara.minini@brescia.pecavvocati.it](mailto:sara.minini@brescia.pecavvocati.it);

**PREMESSO CHE:**

1. ricorrono, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi normativamente previsti, come attestato nella *Attestazione* del proponente Gestore della crisi, allegata al presente atto, che ne costituisce altresì parte integrante e sostanziale. In particolare, l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 del C.C.I.I. (D.LGS. 14/2019) ossia “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”;
2. è consumatore e ricorrono i requisiti così come definiti dall'art. 2 del C.C.I.I.: “*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*”.
3. Il ricorrente non ha altresì mai beneficiato dell'esdebitazione e non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
4. L'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse dalla presente.
5. Lo stesso non ha utilizzato né beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lui imputabili,



provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

6. il ricorrente ha inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, fatto richiesta di nomina di un gestore presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Brescia che ha nominato quale Gestore l'avv. Elena Bonera, che ha accettato l'incarico conferito;
7. la scrivente difesa ha quindi richiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 L.3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
8. l'Avv. Bonera ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso **(001 Relazione O.C.C.)**;

E' in essere la procedura esecutiva immobiliare a carico dell'istante e della sig.ra Rivadossi Giulia Teresa, in relazione ai relativi diritti di proprietà e/o di godimento, promossa da **GROGU SPV S.R.L.**, in persona del procuratore legale rappresentante pro-tempore, rappresentata in forza di procura speciale da **INTRUM ITALY S.P.A.**, in persona del procuratore Dott.ssa Adriana Competiello, rappresentata, difesa e assistita dall'avv. Michele Bonetti del Foro di Brescia, per il debito di cui infra, presso il Tribunale di Brescia RGE 309/2022, **con udienza fissata alla data del 28.05.2024** (027 Atto pignoramento Immobiliare procedura n. 309/2022R.G. ES IMM. TR. BS). Tutto ciò premesso il Signor Giuliano Nodari come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

### **CHIEDE**

di essere ammesso alla procedura "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" ai sensi dell'art. 67 e ss CCII, secondo la presente proposta e l'attestazione del Gestore della Crisi, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi con contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva n. 309/20222 r.g. Es. Tribunale di Brescia nei confronti del sig. Nodari Giuliano

\*\*\*

### **LA SITUAZIONE DEL RICORRENTE**

#### **Indicazione delle cause di sovraindebitamento**

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa il sig. Nodari Giuliano è da ricondurre ad accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere personale/familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente.

All'epoca dei fatti e sino all'anno 2018 il sig. Nodari Giuliano svolgeva l'attività di gelataio con la



Ditta Individuale GELIDEA DI NODARI GIULIANO, già GELIDEA SNC di Nodari e Mondoni, cessata nell'anno 2018.

Dal punto di vista fattuale per una ricostruzione dell'insorgenza dei debiti oggi in capo al sig. Nodari, odierno ricorrente, è necessario risalire ad un periodo antecedente ovvero **all'anno 2004**. In tale anno il Sig. Nodari Giuliano, a fronte di debiti assunti dall'allora suocero sig. Mondoni Luigi che abbisognava di entrate economiche volte alla sistemazione della sua posizione personale, accettava la proposta del suocero di acquistare la nuda proprietà dell'abitazione in Niardo (BS).

Successivamente al decesso del suocero, sig. Mondoni Luigi, gli eredi impugnavano l'atto di compravendita mediante procedimento iscritto al n. 20071/2009 R.G. avanti il Tribunale di Brescia che si concludeva con sentenza parziale n. 3298/2012 con la quale il Tribunale di Brescia rigettava le domande degli attori inerenti una presunta simulazione dell'atto di compravendita. Tale sentenza veniva impugnata dagli eredi avanti alla Corte d'Appello di Brescia - Procedimento n. 1300/2012 R.G. a conclusione del quale veniva emessa Sentenza n. 1248/2018 pubbl. il 13/07/2018 in riforma della Sentenza del Tribunale di Brescia n. 3298/12 del 15.11.2012.

Mediante la predetta Sentenza la Corte d'appello di Brescia "dichiarava la nullità del trasferimento effettuato da Mondoni Luigi a favore di Nodari Giuliano per mezzo dell'atto di compravendita del 23/12/2004 n. 66585 rep. e n. 6161 racc. del Notaio F.T. in quanto donazione simulata e priva dei requisiti necessari per la validità dell'atto Accerta per l'effetto che la quota oggetto di compravendita fa parte dell'asse ereditario del defunto Mondoni Luigi"; il Sig. Nodari Giuliano, soccombente in secondo grado, veniva condannato a rifondere le spese di lite agli attori che venivano precettate in € 15.068,27 dall'Avv. Nobili unitamente alla notifica della Sentenza in data 10.10.2018 (002 Sentenza e Atto di Precetto Avv. Nobili - F.lli Mondoni).

Nelle more del giudizio il Sig. Nodari accumulava altresì debiti nei confronti del proprio difensore, Avv. Laini a fronte del quale sottoscriveva un riconoscimento di debito pari ad € 30.000,00 (003 Riconoscimento debito), nonostante ciò il Sig. Nodari riuscì all'epoca a far fronte al pagamento di € 11.000,00 ma, in data 04.10.2016 gli veniva notificato decreto ingiuntivo n. 5728/2016 emesso dal Tribunale di Brescia a favore dell'Avv. Laini Stefano per la somma di € 19.000,00 oltre interessi e spese di procedura (004 Decreto ingiuntivo N. 5728/2016) seguito da Atto di precetto notificato in data 25.01.2017 per l'importo di € 31.392,99 (005 Atto di Precetto Avv Laini).

A seguito di tale notifica il sig. Nodari si impegnò e fece fronte al pagamento della somma ulteriore di € 10.920,00 nel corso della primavera/estate dell'anno 2017 (successiva alla notifica dell'atto di precetto) come da fatture che si allegano (006 Fatture Avv. Laini)



Nelle more il creditore Avv. Laini attivava pignoramenti mobiliari nei confronti del sig. Nodari pignorando in data 11.01.2018 le macchine della gelateria (007 Verbale pignoramento macchine gelateria) che venivano vendute per la somma di € 3.400,00 (008 Vendita beni gelateria) dei quali € 2.784,15 assegnati al creditore procedente Avv. Laini sul maggior credito.

Successivamente al pignoramento, in data 31.05.2018, il Sig. Nodari cessava la propria attività GELIDEA DI NODARI GIULIANO già GELIDEA SNC (009 INPS CESSAZIONE CHIUSURA AZIENDA 009 CHIUSURA AZIENDA).

I creditori Avv. Laini e Avv. Nobili procedevano altresì all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili di proprietà del sig. Nodari (Avv. Laini iscrizione ipoteca su immobile sito in Niardo (BS), e Piancogno (BS) – Avv. Nobili per conto dei sig.ri Mondoni Dario Lino, Mondoni Domenico Pietro e Mondoni Angiolino iscrizione ipoteca su immobile sito in Piancogno (BS)) a cui si aggiunga iscrizione di ipoteca a favore di Sicurezza del cittadino per € 741,92 derivante da Decreto ingiuntivo n. 10401 del 13.09.2016 Giudice di Pace di Brescia (010 IPOTECA GIUDIZIALE SICUREZZA DEL CITTADINO - iscrizione ipoteca su immobile sito in Piancogno (BS)) (011 Ispezione Ipotecaria generale).

Precedentemente, **nel corso dell'anno 2006**, il Sig. Nodari Giuliano, dovette altresì ricorrere alla sottoscrizione di contratto di Mutuo Fondiario con Banca di Valle Camonica SpA per la somma di € 250.000,00 (012 ATTO MUTUO FONDIARIO) con contestuale iscrizione di ipoteca volontaria sull'immobile sito in Niardo (BS), ma a causa della sopravvenuta grave situazione economico finanziaria in cui venne a trovarsi, nel corso dell'anno 2019 risultava moroso del pagamento di svariate rate e ricevette comunicazione di decadenza del beneficio del termine ai sensi dell'art 1186 c.c. dall'allora UBI BANCA la quale invitava il sig. Nodari Giuliano ad effettuare entro 15 giorni il pagamento di € 162.015,23 quantificato allora come debito residuo (013 comunicazione UBI BANCA).

Nella disperata ricerca di far fronte ai debiti di natura personale, il Sig. Nodari accumulava altresì debiti relativi alla propria attività lavorativa – cessata nell'anno 2018, ad esempio mancato pagamento di canoni di locazione - Decreto Ingiuntivo n. 1590/2019 del 28.03.2019 per € 9.773,88 oltre interessi e spese legali liquidate per un totale precettato di € 11.760,48 (014 IMMOBILIARE I° SOLE LOCAZIONE NEGOZIO PIGNORAMENTO), rate impagate di un finanziamento contratto con Veneto Banca per originari € 15.000,00 (015 Contratto Veneto Banca), debito ceduto a SGA e successivamente a AMCO oltre ad un debito ENEL per € 14.157,62 (016 Comunicazione ENEL), debito VCS pari ad € 945,18 (017 VCS.pdf), compensi commercialista per € 1.903,20



(018 Avviso di Parcella Commercialista).

A ciò si aggiungano debiti personali del sig. NODARI GIULIANO nei confronti di EQUITALLIA oggi Agenzia Entrate Riscossione quantificati in € 69.183,32 in data 28.02.2023 (019 Equitalia), debiti Vs. Comune di Piancogno (BS) per € 2.726,31 (020 Comune Piancogno).

**Nell'anno 2011** inoltre la situazione familiare del Sig. Nodari veniva completamente stravolta dalla grave situazione, anche economica, nella quale lo stesso si è venuto a trovare tanto da condurre a litigi familiari che portarono il Sig. Nodari e la moglie Mondoni Maria Grazia alla separazione dei coniugi in data 20.12.2011 (021 Separazione coniugale) cui seguì il procedimento di divorzio concluso mediante Sentenza n. 3703/17 Ordine del 07.12.2017 (022 Sentenza divorzio).

La situazione venutasi a creare (procedure di sollecito/pignoramenti e recupero crediti) portò il sig. Nodari ad una pressione economica tale per cui, per cercare di far fronte al pagamento dei debiti arretrati, ivi compresa l'elevata rata di mutuo mensile, ne accumulava di nuovi nonché il pignoramento dei beni della gelateria e la cessazione dell'unica attività che gli garantiva entrate economiche, seppur non sufficienti, lo condussero ad una situazione di grave sconforto e depressione.

Quanto sopra lo portò in data 29.04.2018 ad un tentativo di suicidio, ricovero presso il nosocomio di Esine (BS) (023 Ospedale Esine) per riferito abuso di FANS e anti ipertensivi a scopo autolesivo oltretutto abuso di alcool ove veniva effettuata valutazione psichiatrica a concordato monitoraggio con CPS, dimesso dall'ospedale in data 11.05.2018.

A seguito della dimissione dall'ospedale di Esine (BS) il Sig. Nodari venne accolto dalla famiglia composta da ex-moglie e figlia presso l'abitazione in Niardo (BS) nella quale vivono unitamente alla sig.ra Rivadossi, coniuge del suocero defunto.

Per garantire assistenza al sig. Nodari gli venne data la disponibilità della zona seminterrato nel quale è stata ricavata un'abitazione di fortuna ma, nell'immediato tale sistemazione non venne condivisa dal CPS che riteneva la conflittualità domestica eccessivamente elevata e che il sig. Nodari necessitasse all'epoca di un ambiente neutro.

In seguito alla dimissione, in condivisione alla relazione redatta dal Dipartimento di salute mentale CPS ASST di Vallecamonica (024 CPS relazione, 024 CPS) il sig. Nodari veniva successivamente inserito all'ospedale "Villa S. Giuliana" per la riabilitazione psicosociale dalla quale veniva dimesso in data 25.09.2018 (025 Relazione di dimissione Villa S.Giuliana).

Una volta dimesso il Sig. Nodari ha proseguito il proprio percorso di terapia con incontri al Dipartimento di salute mentale CPS ASST di Vallecamonica e sedute psicologiche oltre percorso al NOA. A seguito del triste percorso il sig. Nodari venne riconosciuto in data 15.11.2018 invalido al 90%



(0026 riconoscimento invalidità 15.11.2018)

Dopo una lunga e lenta riabilitazione il sig. Nodari rientrò presso l'abitazione in Niardo (BS) ove tutt'oggi risiede nell'abitazione di fortuna ricavata nel seminterrato, ma tale sistemazione gli dà la possibilità di avere un supporto psicologico da parte della figlia e della ex moglie che vivono unitamente alla sig.ra Rivadossi nell'immobile.

Purtroppo in data 28.07.2022 l'alluvione che colpì il Comune di Niardo (BS) investì anche la dimora ove il Sig. Nodari risiede e nella quale perse tutto (vestiti, documenti, effetti personali) ma nella sfortuna ebbe la fortuna di incontrare l'odierno datore di lavoro che lo assunse e gli diede la speranza di una nuova ripartenza.

**Nel corso dell'anno 2022** a seguito della fusione/trasformazione di UBI Banca in Intesa San Paolo, il credito venne ceduto all'odierna società di recupero crediti INTRUM ITALY SPA che ha promosso Pignoramento Immobiliare sulla quota di proprietà dell'immobile sito in Niardo (BS) iscritto al n. 309/2022 R.G. presso il Tribunale di Brescia per il quale è fissata udienza a gennaio 2024 (027 Atto pignoramento Immobiliare procedura n. 309/2022R.G. ES IMM. TR. BS).

Questa circostanza unitamente alla fortuna di aver trovato un'attività lavorativa, lo spinse a riprendere "in mano" la propria posizione nella ricerca di una via d'uscita dalla grave situazione anche economica in cui versa. **Essendo dunque mutate le sue prospettive nonché condizioni, oltreché psicologiche altresì di natura economica avendo egli oggi un'entrata derivante da uno stipendio mensile**, si è determinato nella proposizione di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento volto ad individuare una soluzione finalizzata al miglioramento della propria posizione economica, finanziaria ed umana.

L'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è da collegare alla scarsità delle risorse finanziarie e patrimoniali del Nodari aggravatasi in conseguenza delle circostanze sopra riferite (assunzione debiti di natura personale che non sono stati saldati, causa primo e secondo grado con revoca della quota di compravendita proveniente dal sig. Mondoni Luigi dell'immobile sito in Niardo, oneri e spese poste a carico di parte soccombente odierno ricorrente, attivazione procedure esecutive nei confronti del sig. Nodari, cessazione attività lavorativa autonoma e relativi debiti, depressione in cui il ricorrente è caduto con tentativo di suicidio, successivo inserimento in struttura riabilitativa ed accertamento di invalidità) hanno precipitato l'odierno ricorrente in difficoltà economiche insostenibili, con conseguenti procedure esecutive.



Il debito del ricorrente, a cui ha sempre cercato di far fronte, ricorrendo anche a finanziamenti, risulta infatti originato dai disperati tentativi di sanare posizioni debitorie per il sostentamento della propria famiglia e/o svolgimento di attività lavorativa (debiti misti).

Le **poste debitorie** a carico dell'istante sono infatti le seguenti:

- a) Intrum Italy Spa - pignoramento immobiliare su immobile in Niardo (Bs) rg .N. 309/2022 Tribunale Brescia € 163.104,43;
- b) finanziamento Veneto Banca ceduto a S.g.a. e a AMCO + interessi passivi € 15.000,00;
- c) Vallecamonica Servizi vendite € 945,18;
- d) Sicurezza del Cittadino € 741,92;
- e) Mondoni Dario Lino, Mondoni Angiolino, Mondoni Domenico Pietro € 15.068,27;
- f) Immobiliare I Sole € 11.760,48;
- g) Studio Commercialista Cobelli Andreoli € 1.903,20;
- h) Agenzia Entrate Riscossione € 69.183,32;
- i) Comune di Piancogno € 2.726,31;
- j) Avv. Laini Stefano € 20.157,51;
- k) Enel Energia Spa € 14.157,62.

**Totale debito complessivo € 320.164,01**

A ciò si aggiunga che il ricorrente, per il mantenimento della moglie dovrebbe sostenere altresì il versamento di euro 150,00 mensili, mentre il contributo al mantenimento previsto in favore della figlia Angela mediante Sentenza di divorzio pari ad € 350,00 mensili non viene oggi corrisposto in quanto la figlia Angela lavora con contratto a tempo determinato.

**Mensilmente il Sig. Nodari supporta le seguenti spese (028 Riepilogo Spese Mensili):**

- ***Euro 300,00 per spese alimentari;***
- ***Euro 200,00 circa per utenze domestiche;***
- ***Euro 200,00 circa per ulteriori spese di vita (telefono, farmaci, vestiti, spese mediche o di vita);***
- ***Euro 150,00 assegno divorzile in favore della ex moglie;***
- ***Euro 150,00 spese auto (assicurazione, benzina, tassa di possesso automobile);***

**Il totale delle spese mensili è pari pertanto a oltre 1.000,00 euro circa mensili.**



**Le disponibilità economiche del ricorrente** sono invece attualmente le seguenti

° un reddito da lavoro che, come testimoniato dalle buste paga prodotte, si attesta attorno a euro 1.400/1.500,00 mensili (029 BustePagaGennaioFebbraio Nodari 029 BustePagaMarzo Nodari 029 BustePaghe).

Il sig. Nodari come sudescritto oggi è ospite presso l'abitazione di Niardo ove ha ricavato un'abitazione di fortuna nel seminterrato ed il nucleo familiare risulta attualmente composto da tre persone oltre al ricorrente:

- Rivadossi Giulia Teresa, nata il 28.10.1940 in Borno, coniuge del suocero Mondoni Luigi oggi defunto;
- Nodari Angela, nata 17.06.1999 in Iseo – figlia del ricorrente;
- Mondoni Maria Grazia, nata il 24.08.1964 nata a Darfo– ex moglie del ricorrente (divorziata).

Quanto altri membri del nucleo familiare, la ex-moglie è disoccupata, la sig.ra Rivadossi percepisce pensione minima pari ad € 557,00 mensili, mentre la figlia a seguito della laurea avvenuta a luglio 2023 ha iniziato a svolgere attività lavorativa assunta alle dipendenze di una società cooperativa con contratto a tempo determinato da ottobre 2023 e sino al mese di giugno 2024 con mansione di assistente all'infanzia che svolge presso gli istituti scolastici percependo uno stipendio mensile variabile dagli 800,00 ai 900,00 euro mensili in media.

Il reddito del sig. Nodari come sopra descritto risulta pressoché integralmente assorbito dalle esigenze primarie proprie e della famiglia (che ammontano ad euro 1.000,00 circa, come predetto). Il fabbisogno per il sostentamento indicato risulta peraltro sensibilmente inferiore ai parametri ISTAT<sup>1</sup>.

Il sig. Nodari possiede, oltre alla quota del 50% di nuda proprietà dell'immobile di residenza (Niardo (BS), Via I Maggio), la quota del 50% di piena proprietà dell'immobile in Piancogno (BS) Via Guastis n. 6 (030 Visura Immobiliare – non aggiornate le quote Niardo a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Brescia), e l'autovettura modello Saxo TG. AZ009NL – data prima immatricolazione Anno 1998, ad oggi priva di valore, con quasi 122.230 Km (031 Libretto Automobile).

---

<sup>1</sup> Spesa media mensile delle famiglie (con quattro componenti) secondo diversi criteri di classificazione:  
-per ripartizione geografica: Nord - spesa media mensile per generi alimentari € 642,04, spesa media mensile per beni e servizi non alimentari € 2.903,93; il tutto per complessivi € 3.545,97;  
per Regione: Lombardia - spesa media mensile per generi alimentari € 669,96, spesa media mensile per beni e servizi non alimentari € 3.237,13; il tutto per complessivi € 3.907,09



Posto che è intenzione del ricorrente **lasciare la quota del 50% di nuda proprietà ad esso riconducibile del bene immobile sito in Niardo (BS) estraneo alla procedura** in quanto è l'unico bene che garantisce al ricorrente e alla propria famiglia un tetto, il sig. Nodari Giuliano **non sarebbe in grado di provvedere al pagamento delle spese per vitto e alloggio della propria famiglia.**

La predetta scelta oltre ad essere caratterizzata da motivazioni di natura familiare è ben rappresentabile anche da un punto di vista tecnico giuridico in quanto risulterebbe nella pratica molto difficile e complessa la vendita della quota del sig. Nodari dell'immobile in Niardo (BS), Via I Maggio n. 11, già oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 309/2022 R.g. Es.della quale si chiede venga disposta la sospensione.

Come sudescritto, a seguito di Sentenza n. 1248/2018 pubbl. il 13/07/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Brescia - Procedimento n. 1300/2012 R.G., in riforma della Sentenza del Tribunale di Brescia n. 3298/12 del 15.11.2012, veniva dichiarata "la nullità del trasferimento effettuato da Mondoni Luigi a favore di Nodari Giuliano per mezzo dell'atto di compravendita del 23/12/2024 n. 66585 rep. e n. 6161 racc. del Notaio F.T. in quanto donazione simulata e priva dei requisiti necessari per la validità dell'atto Accerta per l'effetto che la quota oggetto di compravendita fa parte dell'asse ereditario del defunto Mondoni Luigi"; ciò in relazione alla quota oggetto di compravendita dal sig. Mondoni, quota del 50% che, conseguentemente, è entrata a far parte dell'asse ereditario. Su tale abitazione sussistono quindi varie quote indivise di proprietà e/o altri diritti reali di godimento oltre ad usufrutto in capo alla sig.ra Rivadossi per le quote di sua competenza. Situazione molto complessa.

Preme inoltre ribadire come mediante la separazione ed il successivo divorzio i coniugi disponevano che l'abitazione in Niardo (BS), fosse assegnata a moglie e figlia come si evince dalla Sentenza allegata.

La complessa situazione in capo a tale immobile rende impossibile ipotizzare una cessione della quota del Nodari nell'ambito del piano del consumatore proposto.

Come descritto nella relazione redatta dall'esperto nominato allegata al doc.1 "*l'alternativa liquidatoria risulta non conveniente e coinvolgerebbe, negativamente, la casa in cui vivono la ex moglie e la figlia.*"

La vendita a terzi dell'immobile adibito ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio con il conseguente onere del pagamento di un canone mensile di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile dell'importo



di euro 500,00 in favore della procedura”

Da ciò ne consegue la necessità, ai fini della fattibilità del piano come proposto, che la procedura esecutiva immobiliare venga sospesa nei confronti dell'istante.

MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE

La proposta avanzata dal ricorrente consentirebbe allo stesso di liberarsi dal drammatico peso dei debiti, che attualmente comporta l'attivazione della procedura di pignoramento immobiliare dell'immobile in Niardo (BS) che si ritiene di dover preservare a tutela del basilare diritto essenziale alla casa, alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

**Non solo, il piano consentirebbe, di evitare al ricorrente il rischio di perdere l'abitazione ove la propria famiglia vive e saldare, seppur in modo parziale, i residui debiti contratti nel corso degli anni.**

L'istante intende presentare un unico piano di ristrutturazione dei debiti con l'obiettivo di soddisfare totalmente e/o parzialmente i creditori.

In ordine ai requisiti richiesti dalla legge vigente ai fini della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si rileva come appaia evidente da quanto sinora esposto e documentato, come il sovraindebitamento dell'istante tragga essenzialmente origine da una serie di concause indipendenti dalla sua volontà cui è purtroppo seguita una degenerazione di natura psichica che ha comportato l'inserimento del Nodari in una struttura riabilitativa.

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'istante intende proporre ai creditori, un Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione almeno parziale del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti.

I crediti dei terzi risultano i seguenti

POSIZIONE	NOMINATIVO	CAUSALE	IMPORTO
CREDITI IN PREDEDUZIONE			
	Avv. Elena Bonera	O.C.C.	5.415,77
CREDITORI IPOTECARI			
	Intrum Italy Spa		163.104,43
	Avv. Stefano Laini	Onorari	20.157,51
	Mondoni Dario Lino, Mondoni Angiolino;		



	Mondoni Domenico Pietro	Onorari	15.068,27
	Sicurezza del Cittadino		741,92
CREDITI PRIVILEGIATI			
	Agenzia delle Entrate-Riscossione	Tributi	69.183,32
	Commercialista Cobelli Andreoli	Onorari	1.903,20
	Comune di Piancogno	Tributi	2.726,31
CREDITI CHIROGRAFARI			
	Enel Energia Spa		14.157,62
	Vallecamonica Servizi vendita		945,18
	Veneto Banca		15.000,00
	Immobiliare I Sole		11.760,48
TOTALE			<b>320.164,01</b>

Oltre al mantenimento della moglie, euro 150,00/mese.

La **proposta di Piano** che si formula prevede il pagamento così ripartito:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali: il compenso al professionista con funzioni di OCC, gli onorari spettanti al legale che assiste la ricorrente nel procedimento, le spese di procedura (quali pubblicità, trascrizione decreto di omologa, ecc.);
- con le residue somme verranno pagati i creditori di cui sopra in proporzione al relativo credito e privilegio e nel dettaglio:
  - ° con la vendita dell'immobile di Piancogno si prevede **pagamento integrale (100%)** dei relativi creditori ipotecari;
  - ° si prevede altresì il **pagamento parziale** del creditore ipotecario dell'immobile di Niardo, Intrum Italy Spa, con la somma di euro 500/mese per n. 48 rate provenienti dallo stipendio del ricorrente oltre ad euro 10.000,00 provenienti dalla vendita dell'immobile di Piancogno,
  - ° il ricavato residuo della vendita dell'immobile di Piancogno andrebbe inoltre a soddisfare parzialmente i creditori privilegiati.

E ciò con la somma ricavata dalla

- ° **vendita autorizzata dell'immobile sito in Piancogno (si stima un importo tra i prudentziali 85.000,00 e i 115.000,00 euro)**
- ° **oltre all'accantonamento di parte dello stipendio (euro 500,00 per n. 48 mesi), come si evince dalla Proposta avanzata dal sovraindebitato.**



Ciò previa sospensione della procedura esecutiva Immobiliare n. 309/2022 nei confronti del sig. Nodari Giuliano la cui mancata sospensione comporterebbe la vendita a terzi dell'immobile adibito ad abitazione familiare con conseguente necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio e supportare l'onere del pagamento di un canone mensile di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile dell'importo di euro 500,00 in favore della procedura

Il conferimento di tali somme è stata calcolato in modo da essere sostenibile, nonché di consentire all'esponente di fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbe sotto la soglia di povertà e non potrebbe sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

\*\*\*

PROPOSTA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Signor Nodari Giuliano intende proporre ai creditori un Piano a norma degli articoli ex art. 67 e ss CCII che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate.

Alla luce di quanto sopra esposto e della situazione di sovraindebitamento, attesa la comprovata volontà dell'istante di porvi rimedio assicurando ai creditori una soddisfazione assolutamente migliore rispetto a quella conseguente all'attuale situazione di difficoltà, la proposta formulata dal ricorrente per ristrutturare i propri debiti prevede infatti:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali: il compenso al professionista con funzioni di OCC, gli onorari spettanti al legale che assiste la ricorrente nel procedimento, le spese di procedura (quali pubblicità, trascrizione decreto di omologa, ecc.);
- con le residue somme verranno pagati i creditori di cui sopra in proporzione al relativo credito e privilegio e nel dettaglio:
  - ° con la vendita dell'immobile di Piancogno si prevede **pagamento integrale (100%)** dei relativi creditori ipotecari;
  - ° si prevede altresì il **pagamento parziale** del creditore ipotecario dell'immobile di Niardo, Intrum Italy Spa, con la somma di euro 500/mese per n. 48 rate provenienti dallo stipendio del ricorrente oltre ad euro 10.000,00 provenienti dalla vendita dell'immobile di Piancogno,



° il ricavato residuo della vendita dell'immobile di Piancogno andrebbe inoltre a soddisfare parzialmente i creditori privilegiati.

E ciò con la somma ricavata dalla

° **vendita autorizzata dell'immobile sito in Piancogno (si stima un importo tra i prudenziali 85.000,00 e i 115.000,00 euro)**

° **oltre all'accantonamento di parte dello stipendio (euro 500,00 per n. 48 mesi)**, come si evince dalla Proposta avanzata dal sovraindebitato.

Ciò previa sospensione della procedura esecutiva Immobiliare n. 309/2022 nei confronti del sig. Nodari Giuliano la cui mancata sospensione comporterebbe la vendita a terzi dell'immobile adibito ad abitazione familiare con conseguente necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio e supportare l'onere del pagamento di un canone mensile di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile dell'importo di euro 500,00 in favore della procedura

#### CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

Il Gestore ha effettuato la valutazione della convenienza del piano del consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del ricorrente, ci si riporta alla relazione redatta dall'OCC nominato prodotta al doc. 1.

Per l'immobile sito in Piancogno (BS), messo a disposizione per il piano del consumatore, si è già raccolta la disponibilità alla vendita privata del comproprietario. L'abitazione in Niardo (BS) è invece la casa familiare, di cui il ricorrente ha solamente la nuda proprietà al 50%. L'autovettura è priva di valore commerciale e l'unica fonte di reddito è rappresentata dallo stipendio

Tenute presenti le condizioni economiche dell'istante, pertanto, in difetto Egli sarebbe impossibilitato ad onorare tutti i debiti ed *in primis* quello che grava sull'immobile familiare.

Con la vendita dell'immobile in Piancogno (BS) i creditori ipotecari su tale immobile verrebbero immediatamente soddisfatti, i creditori ipotecari su Niardo e gli altri creditori privilegiati verrebbero soddisfatti in parte.

#### SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

Tale proposta come attestato appare l'unica sostenibile in considerazione delle entrate e delle uscite del Sig. Giuliano Nodari e dell'esborso previsto a favore dei creditori.

Infatti tale proposta consentirebbe all'istante di provvedere al sostentamento proprio ed a contribuire all'aiuto nel sostentamento della propria famiglia.



**MOTIVI D'URGENZA**

Come è stato ampiamente sopra dettagliato, l'immobile sito in Niardo (BS), Via I Maggio n. 11, che costituisce casa familiare del ricorrente, della ex moglie, della figlia e della moglie del suocero defunto, è sottoposta a pignoramento nella procedura instaurata dal creditore **GROGU SPV S.R.L.**, in persona del procuratore legale rappresentante pro-tempore, rappresentata in forza di procura speciale da **INTRUM ITALY S.P.A** presso il Tribunale di Brescia RG Es 309/2022, **con prossima udienza fissata per la data del 28.05.2024**. Si precisa come la mancata sospensione della procedura esecutiva immobiliare *de quo* pregiudicherebbe la fattibilità della proposta.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, il Ricorrente rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come sopra,

**RICORRE**

All'On.le Tribunale di Brescia affinché:

- *svolte le formalità di rito, previa sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 309/2022 RG Es Tribunale di Brescia, con decreto inaudita altera parte, nei confronti del sig. Nodari Giuliano Voglia ammettere l'istante alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e ss CCII secondo il piano proposto e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza di comparizione. Previ gli adempimenti di rito, omologhi la proposta così come attestata dal Gestore nominato;*
- Voglia dichiarare con decreto l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I., disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori presenti;
- Voglia disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par condicio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- Voglia dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;



- Voglia omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura.
- Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di ristrutturazione entro il termine che il giudice riterrà di voler concedere.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

001 Relazione O.C.C.;

002 Sentenza e Atto di Precetto Avv. Nobili;

003 Riconoscimento debito;

004 Decreto ingiuntivo N. 5728/2016;

005 Atto di Precetto Avv Laini;

006 Fatture Avv. Laini;

007 Verbale pignoramento macchine gelateria;

008 Vendita beni gelateria;

009 INPS CESSAZIONE CHIUSURA AZIENDA 009 CHIUSURA AZIENDA;

010 IPOTECA GIUDIZIALE SICUREZZA DEL CITTADINO;

011 Ispezione Ipotecaria generale;

012 ATTO MUTUO FONDIARIO;

013 comunicazione UBI BANCA;

014 IMMOBILIARE I° SOLE LOCAZIONE NEGOZIO PIGNORAMENTO;

015 Contratto Veneto Banca;

016 Comunicazione ENEL;

017 VCS;

018 Avviso di Parcella Commercialista;

019 Equitalia;

020 Comune Piancogno;

021 Separazione coniugale;

022 Sentenza divorzio;

023 Ospedale Esine;

024 CPS relazione;



024 CPS;

025 Relazione di dimissione Villa S.Giuliana;

0026 riconoscimento invalidità 15.11.2018;

027 Atto pignoramento Immobiliare procedura n. 309/2022R.G. ES IMM. TR. BS;

028 Riepilogo Spese Mensili;

029 BustePagaGennaioFebbraio Nodari;

029 BustePagaMarzo Nodari;

029 BustePaghe;

030 Visura Immobiliare;

031 Libretto Automobile;

032 CU2024 ANNO 2023;

032 Dichiarazione dei redditi depositata negli ultimi tre anni;

033 Certificazione deposito Cassa Padana al 20.02.2023;

034 Certificato residenza e stato famiglia.pdf;

035 Dichiarazione fratello vendita immobile Piancogno (BS);

036 Perizia tecnica Immobile Piancogno (BS);

037 Pec Sicurezza Postale Webmail POSTA CERTIFICATA comunicazione nomina e accettazione gestore della crisi prot. 8-OCC 23;

038 Estratti conto BancoPosta Anno 2023;

038 Estratti conto BancoPosta Anno 2022;

038 Estratti conto BancoPosta Anno 2021;

*Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.*

Con salvezza di ogni diritto.

Darfo Boario Terme - Brescia, li 10.05.2024

Avv. Sara Minini

